



COMUNE DI
CASTELNUOVO
VAL DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 32 del 17-11-2020

OGGETTO:	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA IN RELAZIONE ALL'INSERIMENTO DELLA REGIONE TOSCANA TRA LE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO - ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA
-----------------	--

IL SINDACO

RICHIAMATA

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, recante *Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;

DATO ATTO che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

PRESO ATTO dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Salute in tema di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

DATO ATTO altresì della normativa regionale intervenuta in materia, in particolare a mezzo delle ordinanze rese dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 16/05/2020;

VISTA, in particolare, la previsione di cui all'art. 1, comma 9 del DL 33/2020 secondo cui *Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 275 del 04/11/2020 ;

DATO ATTO CHE con ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020 pubblicata sulla GURI n. 284 del 14.11.2020, la Toscana è stata inserita, con decorrenza Domenica 15 novembre 2020 per i successivi 15 giorni, tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto con conseguente applicazione delle misure previste dall'art. 3 del DPCM 3 NOVEMBRE 2020, tra cui la lett. e) in base alla quale *è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie*;

CONSIDERATO opportuno, nell'ambito del territorio comunale - in relazione alle caratteristiche del territorio medesimo, caratterizzato da spazi estesi boschivi e di campagna esterni al centro abitato, al fine di prevenire occasioni di assembramento nei nuclei urbani - consentire per l'attività motoria di svolgere passeggiate all'aria aperta e utilizzare la bicicletta anche con mezzi di trasporto personali, in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione, per non determinare conseguenze negative a danno della salute di tutti i cittadini e tutelare il benessere psico-fisico dei minori;

VISTO, in particolare, relativamente ai rapporti tra i diversi livelli di territoriali di governo, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ed in specie l'art. 3 del medesimo;

VISTO l'art 7 della L241/90 ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di urgenza e celerità di procedimento non è comunicata l'avvio del procedimento;

VISTO altresì l'art.50 del TUEL e successive modificazioni;

RITENUTO determinante agli effetti del contenimento del contagio l'osservanza della misura di distanziamento sociale prescritta e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

RITENUTO che l'ampliamento della possibilità di spostamento nel rispetto delle sopra citate modalità, risponde ad esigenze di tutela della salute individuale e collettiva e del benessere psico-fisico dei minori;

VISTI

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;

DATO ATTO del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al **DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1** "Codice della protezione civile";

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per quanto contenuto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. E' consentito per l'attività motoria, compreso l'uso della bicicletta, svolgere corse e passeggiate all'aria aperta in tutto il territorio comunale. Lo spostamento, al fine di effettuare le suddette attività, è consentito anche con mezzi propri nell'ambito del territorio comunale e in modo individuale. I genitori con figli minori, gli accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o soggetti residenti nella stessa abitazione, possono spostarsi con mezzi propri congiuntamente.

Nello svolgimento delle attività motorie di cui al presente punto da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le previste misure di distanziamento sociale.

Per le attività motorie in bicicletta è ammesso altresì lo spostamento in auto propria con bicicletta al seguito, fino al luogo prescelto del territorio comunale.

RICHIAMA

Al rispetto delle prescrizioni normative indicate in premessa in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 ed in particolare sul **DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI** (art. 1, comma 8, DL 33/2020), salvi i casi di chiusura a delle strutture e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico sopra indicati;

DISPONE

La presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line e fino al perdurare dell'inserimento della Regione Toscana tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di Legge previste dalla 1034/71; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo di

Stato, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

DISPONE

Che gli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza, ottemperino alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e si adoperino per l'esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento, inclusa la diffusione ai soggetti a vario titolo interessati.

L'invio a :

- Ill.mo Prefetto di Pisa;
- Regione Toscana;
- Provincia di Pisa;
- Polizia Municipale;
- Comando dei Carabinieri del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;
- Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest;
- Segreteria del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina per la pubblicazione e pubblicità.

Castelnuovo di Val di Cecina, il 17 Novembre 2020

Il SINDACO
Alberto Ferrini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.